Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 5 agosto 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1954, n. 568.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' autorizzata per l'esercizio 1954-55 la spesa straordinaria di lire 60.000.000 per provvedere all'acquisto e alla riparazione di mezzi nautici, fabbricati e mezzi di trasporto, adibiti ai servizi delle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 6 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale compreso quello distaccato da altre Amministrazioni — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spesa fissa*)	211.000.000
2	Personale avventizio e giornaliero, compreso quello distaccato da altre Amministrazioni — Retribuzioni e assegni personali (*Spesa fissa*)	225.000.000
3	Personale dei ruoli speciali transitori — Retribuzioni e assegni personali	47.500.000
4	Oneri previdenziali, a carico dell'Amministrazione, sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo (*Spesa fissa e obbligatoria*)	19.000.000
5	Personale salariato — Paghe e assegni vari ..	46.800.000
6	Oneri previdenziali, a carico dell'Amministrazione, sugli assegni corrisposti al personale salariato (*Spesa obbligatoria*)	4.500.000
7	Premio giornaliero di presenza al personale civile di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*)	18.600.000
8	Premio giornaliero di presenza al personale avventizio e giornaliero (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*)	12.500.000
9	Premio giornaliero di presenza al personale dei ruoli speciali transitori (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*)	2.700.000
10	Premio giornaliero di presenza al personale salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) (*Spesa obbligatoria*)	2.000.000
11	Compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	26.000.000
12	Compensi per lavoro straordinario al personale avventizio e giornaliero dell'Amministrazione centrale e provinciale (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	14.000.000
13	Compensi per lavoro straordinario al personale dei ruoli speciali transitori (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	3.000.000
14	Compensi per lavoro straordinario al personale salariato dell'Amministrazione centrale e provinciale (regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585)	2.900.000
15	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Amministrazione della marina mercantile (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	5.000.000
16	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale — Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e alle loro famiglie	2.500.000
17	Spese per le autovetture degli uffici tecnici	8.000.000
18	Assegni e indennità per gli addetti al Gabinetto del Ministro e alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato .	8.600.000
19	Indennità ai componenti di Commissioni . . .	2.000.000
20	Spese varie per il funzionamento di Commissioni — Rimborso spese per prove testimoniali presso le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi	100.000
21	Indennità di missione, rimborso spese di trasporto e gettoni di presenza ai membri del Consiglio Superiore della marina mercantile (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177)	3.000.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
22	Compensi speciali ad estranei all'Amministrazione per inchieste, ricerche e studi ritenuti utili all'incremento dei traffici e delle industrie attinenti alla navigazione marittima ed agli interessi del personale marittimo (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177)	1.000.000
23	Spese per il funzionamento del Consiglio Superiore della marina mercantile — Acquisto di pubblicazioni	1.500.000
24	Indennità di missione e rimborso spese di trasporto nel territorio metropolitano al personale civile dell'Amministrazione centrale — Trattamento di missione, per un periodo applicativo presso le Capitanerie di porto, ai funzionari di nuova nomina dell'Amministrazione centrale	9.000.000
25	Spese per i viaggi del Ministro e del Sottosegretario di Stato	1.500.000
26	Indennità di missione e rimborso spese di trasporto per la partecipazione di delegati dell'Amministrazione della marina mercantile a riunioni e conferenze internazionali all'estero	2.000.000
27	Spese di telegrammi	10.000.000
28	Spese di liti, arbitraggi e risarcimenti di danni (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
29	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	500.000
30	Spese casuali	1.800.000
31	Fitto di locali e canoni d'acqua per l'Amministrazione centrale — Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizia dei locali e degli impianti vari per l'Amministrazione centrale	13.000.000
32	Spese per le statistiche concernenti i servizi della Marina mercantile (art. 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	1.000.000
33	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		706.000.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
	DEBITO VITALIZIO	
34	Pensioni ordinarie e assegno di caroviveri (*Spesa fissa*)	350.000.000
35	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	3.000.000
		353.000.000
	SPESE PER LA MARINA MERCANTILE	
36	Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
37	Sovvenzione alla Cassa nazionale per la previdenza della gente di mare (art. 19 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 e legge 9 aprile 1931, n. 456) e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie che abbiano finalità attinenti alla Marina mercantile — Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie	41.000.000
38	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919 e accordo internazionale 8 giugno 1880). Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 69 e 101 del Codice della navigazione) Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 89, 197 e 363 del Codice della navigazione) (*Spesa obbligatoria*)	50.000
39	Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra del 10 giugno 1948, approvata con legge 27 ottobre 1951, n. 1370) (*Spesa obbligatoria*)	21.500.000
40	Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti nei porti ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
41	Contributo alle spese di mantenimento dei fari del Mar Rosso (Convenzione internazionale 16 dicembre 1930, approvata con legge 7 gennaio 1932, n. 140) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		62.550.000
	SPESE PER LE CAPITANERIE DI PORTO	
42	Ufficiali delle Capitanerie di porto — Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo (*Spesa fissa*)	442.000.000
43	Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria — Indennità di ausiliaria (*Spesa fissa*)	9.650.000
44	Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spesa fissa*)	102.500.000
45	Incaricati marittimi e delegati di spiaggia. Inservienti locali di porto. Retribuzioni. Indennità di reggenza di uffici di porto (*Spesa fissa*)	32.000.000
46	Oneri previdenziali, a carico dell'Amministrazione, sulle retribuzioni corrisposte agli incaricati marittimi, delegati di spiaggia e inservienti locali di porto (*Spesa fissa e obbligatoria*)	1.300.000
47	Premio giornaliero di presenza al personale militare delle Capitanerie di porto (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*)	36.513.000
48	Indennità di missione nel territorio nazionale e rimborso spese di trasporto al personale militare delle Capitanerie di porto	10.000.000
49	Indennità di missione nel territorio nazionale e rimborso spese di trasporto al personale civile delle Capitanerie di porto	1.000.000
50	Spese di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale militare delle Capitanerie di porto	20.000.000
51	Spese di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale civile delle Capitanerie di porto	1.200.000
52	Fitto locali — Manutenzione ordinaria dei fabbricati delle Capitanerie di porto	26.000.000
53	Spese di ufficio per le Capitanerie di porto	13.000.000
54	Ufficiali delle Capitanerie di porto — Indennità di alloggio	4.000.000
55	Sussidi a militari in servizio, cessati dal servizio ed alle loro famiglie	1.200.000
56	Spese per i corsi di perfezionamento degli ufficiali — Crociere su navi mercantili (regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito in legge 23 dicembre 1935, n. 2319) — Spese per il corso dei sottotenenti di porto di nuova nomina presso l'Accademia navale di Livorno (art. 3 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068)	3.000.000
57	Caserme e corpi di guardia	2.000.000
58	Carburanti e lubrificanti	10.000.000
59	Illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua e spese telefoniche	16.000.000
60	Attrezzi, arredi, mobili, mezzi nautici, mezzi di trasporto e pubblicazioni tecniche inerenti i servizi delle Capitanerie di porto	20.000.000
61	Spese per il funzionamento delle stazioni marittime di Palermo e Civitavecchia	5.000.000
62	Compensi stazzatura galleggianti e delle navi a vela da corrispondersi agli ufficiali e sottufficiali delle Capitanerie di porto (art. 25 del regio decreto 5 aprile 1928, n. 929 e decreto Ministeriale 7 ottobre 1948, n. 355)	200.000
		756.563.000
	SPESE PER I SERVIZI MARITTIMI	
63	Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio portuale — Spese per la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni	800.000
64	Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale	14.770.600.000
		14.771.400.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
	SPESE PER LA PESCA	
65	Spese relative all'esercizio dei mezzi nautici adibiti alla vigilanza sulla pesca	12.000.000
66	Contributo alle spese di funzionamento della Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico Nord-Occidentale in dipendenza dell'Accordo firmato a Washington l'8 febbraio 1949 ratificato con la legge 30 luglio 1952, n. 1092	2.800.000
		14.800.000
	SPESE DIVERSE	
67	Prestazioni del Registro italiano navale a favore del Ministero della Marina mercantile	1.000.000
68	Versamento al bilancio speciale degli uffici del lavoro portuale dei proventi indicati nell'art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269 e nell'art. 1279 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327	*per memoria*
		1.000.000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE DIVERSE	
69	Concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo contratto dall'« Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale » con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per provvedere alle spese di impianto della vasca dell'Istituto medesimo (regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463 e regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530)	240.000
70	Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito	350.000
71	Spese per la vigilanza ministeriale sull'andamento dei servizi e sul funzionamento delle società di navigazione (art. 10 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002 e articolo 36 del Capitolato allegato alle convenzioni fra lo Stato e le società di navigazione di carattere locale)	*per memoria*
72	Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali (art. 17 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245)	*per memoria*
73	Contributo dello Stato a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara previsto dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico agli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa orientale in conseguenza della guerra	60.000.000
74	Acquisto e riparazione straordinaria di mezzi nautici, fabbricati e mezzi di trasporto adibiti ai servizi delle Capitanerie di porto e uffici dipendenti	60.000.000
75	Concorso dello Stato negli interessi su operazioni di credito per la pesca (articoli 45 e 93 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 303, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626 e legge 10 gennaio 1952, n. 16)	6.815.000
76	Somma da erogare per contributi sui materiali, di ammortamento, integrativi e di miglioramento per le costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni di navi mercantili eseguite in cantieri nazionali (legge 8 marzo 1949, n. 75 prorogata con legge 2 aprile 1953, n. 212 e legge 5 settembre 1951, n. 902) nonchè per il contributo previsto per la costruzione di navi di cui alla legge 30 giugno 1952, n. 774	4.400.000.000
77	Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali (articolo 32 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificata dalla legge 5 settembre 1951, n. 902; art. 6 della legge 30 giugno 1952, n. 774 e art. 68 della legge 25 luglio 1952, n. 949)	*per memoria*
78	Contributi da corrispondere ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, per la costruzione di navi mercantili a scafo metallico da carico liquido o secco e di rimorchiatori in cantieri nazionali	4.000.000.000
		8.527.405.000

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	706.000.000
	Debito vitalizio	353.000.000
	Spese per la Marina mercantile	62.550.000
	Spese per le Capitanerie di porto	756.563.000
	Spese per i servizi marittimi	14.771.400.000
	Spese per la pesca	14.800.000
	Spese diverse	1.000.000
	Totale del Titolo I — Parte ordinaria	16.665.313.000
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese diverse	8.527.405.000
	Totale della Categoria I della parte straordinaria	8.527.405.000
	Totale della parte ordinaria e straordinaria	25.192.718.000
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	25.192.718.000
	Totale generale	25.192.718.000

Il Ministro per il tesoro
Gava

LEGGE 24 luglio 1954, n. 569.

Esenzione dal limite di età, ai fini dell'ammissione a nuovi concorsi per posti di sanitario condotto, per i sanitari dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e non sistemati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Indipendentemente dal limite massimo d'età ed in deroga al disposto dell'art. 5 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi per posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, sono ammessi a concorsi per i gradi iniziali, compresi i condotti, tutti i sanitari che nei concorsi banditi nel 1947, e per i quali venne applicata la legge 1° marzo 1949, n. 55, conseguirono l'idoneità, ma non ottennero l'assegnazione di alcun posto messo a concorso.

Art. 2.

La presente legge si applica a tutti i concorsi già banditi ma per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande; nonchè ai concorsi che saranno banditi entro il 31 dicembre 1957 e comunque limitatamente a non più di due concorsi indetti posteriormente al raggiungimento del limite di età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1954

EINAUDI

Scelba

Visto, *il Guardasigilli*: De Pietro

LEGGE 31 luglio 1954, n. 570.

Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli esportatori dei prodotti industriali elencati nella tabella, allegato *A*, al decreto previsto dall'art. 3 della presente legge sono ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata in relazione alle merci esportate ed alle materie prime ed altri prodotti impiegati nella loro fabbricazione.

Sui prodotti industriali importati dall'estero ed elencati nella tabella, allegato *B*, al decreto previsto nell'art. 3 della presente legge è dovuta, all'atto dell'importazione, in aggiunta all'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, una imposta di conguaglio rapportata all'imposta generale sull'entrata che gli stessi prodotti avrebbero assolto durante la loro fabbricazione in Italia.

Art. 2.

I prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata e quelli assoggettati al pagamento dell'imposta di conguaglio ai sensi del precedente articolo sono classificati in quattro categorie, con riguardo alla corrispondente incidenza dell'imposta generale sull'entrata.

La misura del rimborso e dell'imposta di conguaglio è determinata, per ciascuna delle categorie previste nel precedente comma, rispettivamente, nel 4 per cento, nel 3 per cento, nel 2 per cento e nell'1 per cento del prezzo di vendita all'estero per i prodotti esportati e del valore, determinato ai sensi dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, per quelli importati.

Art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e osservati i criteri stabiliti nel precedente articolo, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto emanato su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei Ministri, è autorizzato a formare e ad approvare le tabelle previste dall'art. 1.

Art. 4.

Per l'accertamento e la corresponsione dell'imposta di conguaglio, nonchè per le sanzioni relative a violazioni concernenti il pagamento dell'imposta stessa, si applicano le norme della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, relative all'imposta generale sull'entrata dovuta sulle merci importate dall'estero.

Art. 5.

Per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati, dall'ammontare dell'imposta generale sull'entrata da restituire a norma del precedente art. 1 deve essere dedotto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata relativa ai materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione.

Art. 6.

Con provvedimento del Ministro per le finanze, indipendentemente dalle altre sanzioni eventualmente applicabili, le ditte esportatrici che abbiano comunque usato mezzi intesi ad ottenere una indebita restituzione dell'imposta, o siano incorse più volte in alcune delle sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, per non aver assolto in tutto od in parte il tributo dovuto, possono essere escluse per il periodo massimo di un anno dal beneficio della restituzione dell'imposta generale sull'entrata, stabilito dall'art. 1 della presente legge.

Art. 7.

Sono abrogati il penultimo comma dell'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e per quanto concerne l'imposta generale sull'entrata, l'art. 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273.

E' peraltro in facoltà del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il commercio con l'estero, di mantenere in vigore le aliquote superiori alla misura del 4 per cento previste, per alcuni prodotti, dai decreti Ministeriali emanati a norma dell'art. 21 della predetta legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 8.

Sulle controversie relative alla classificazione delle merci ai fini della restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dell'applicazione dell'imposta di conguaglio di cui al precedente art. 1, decide il Ministro per le finanze, sentito il parere consultivo del Collegio dei periti doganali.

Art. 9.

Ai fini della restituzione dell'imposta generale sulla entrata di cui all'art. 1 della presente legge, si applicano, per l'emissione dei relativi ordini di accreditamento, i limiti stabiliti nell'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512.

Art. 10.

Il Governo è autorizzato ad introdurre le opportune variazioni negli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55, per la esecuzione della presente legge.

Art. 11.

La presente legge ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto nell'art. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — VANONI — GAVA — MARTINELLI — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 571.

Modificazioni al prospetto a) allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, concernente il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Nel prospetto *a*) allegato al decreto Presidenziale 12 ottobre 1949, n. 1000, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il numero dei posti di insegnanti tecnico-pratici assegnati agli Istituti tecnici industriali è ridotto da 124 a 119 e corrispondentemente è ridotto da 268 a 263 il totale dei posti di ruolo speciale transitorio assegnati a detti Istituti;

b) agli Istituti tecnici commerciali sono assegnati cinque posti di insegnante tecnico-pratico e corrispondentemente è elevato da quattro a nove il totale dei posti di ruolo speciale transitorio assegnati a detti Istituti:

c) il testo della nota (1) è sostituito dal seguente: I posti di insegnante tecnico-pratico sono istituiti presso gli Istituti a indirizzo mercantile e i posti di assistente sono istituiti presso gli Istituti di Modica, di Melfi e di Udine per cui il detto personale è a carico dello Stato ai termini dell'art. 41 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 152. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1954.

Contingente dei salariati temporanei del Ministero della difesa-Aeronautica per il periodo 1° marzo 1952-30 giugno 1952.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940;
Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Ritenuto che per le esigenze dell'Amministrazione della difesa-Aeronautica è necessario mantenere in servizio durante l'esercizio finanziario 1951-1952 un contingente di salariati temporanei di n. 7600 unità;
Considerato che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, n. 5194 salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Aeronautica si prevede saranno inquadrati tra i salariati di ruolo e che n. 1385 salariati temporanei con mansioni di natura non salariale, della stessa Amministrazione, si prevede saranno inquadrati tra gli impiegati civili non di ruolo in base all'art. 21 della citata legge n. 67;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Aeronautica, compresi gli apprendisti, per il periodo 1° marzo 1952-30 giugno 1952, è determinato in numero di 7600 (settemilaseicento), di cui il 55 % può essere classificato nella 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1954
Registro n. 92 Presidenza, foglio n. 20

(3648)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1954.

Decorrenza della remunerazione da corrispondersi ai detenuti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 125 e 327 del regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787;

Decreta:

Articolo unico.

La remunerazione ai detenuti nella misura determinata dall'art. 125, comma quinto, del regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, sarà corrisposta a decorrere dal 1° luglio del corrente anno.

La gratificazione agli internati negli stabilimenti per misura di sicurezza rimane fissata nella misura di nove decimi della mercede come è stabilito nel secondo comma dell'art. 327 del citato regolamento.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 144. — OLIVA

(3672)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1954.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti della rete telefonica interessante i territori percorsi nella tratta: Napoli-Bagnoli-Pozzuoli-Baia-Cappella-bivio Arco Felice-Miliscola.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per cause di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 442, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni;

Visti la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dal Servizio lavori e patrimonio di questo Ministero, relativi agli impianti della rete telefonica inerenti alla tratta: Napoli-Bagnoli-Pozzuoli-Baia-Cappella-bivio Arco Felice-Miliscola;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Ritenuta altresì l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico;

Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione nella 509ª adunanza del 4 giugno 1954;

Decreta:

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti della rete telefonica interessante i territori percorsi nella tratta: Napoli-Bagnoli-Pozzuoli-Baia-Cappella-bivio Arco Felice-Miliscola.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori sono il 16 giugno 1954 e il 31 dicembre 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1954

Il Ministro: CASSIANI

(3833)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1954.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi alla realizzazione di un ponte radio telefonico pluricanale destinato a collegare Pisa con Bologna, interessante i territori di: Pisa-M. Serra (Pisa)-M. Pidocchina (Pistoia)-M. Albana (Bologna)-Bologna.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per cause di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 442, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni;

Visti la relazione tecnica ed il piano di massima, redatti dall'Ufficio ponti radio di questa Azienda, relativi agli impianti di un ponte radio telefonico pluricanale Pisa-Bologna interessante i territori di: Pisa-M Serra (Pisa)-M. Pidocchina (Pistoia) M. Albana (Bologna)-Bologna;

Visto l'art 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Ritenuta altresì l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico;

Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione nella 509ª adunanza del 4 giugno 1954;

Decreta:

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi alla realizzazione di un ponte radio telefonico pluricanale destinato a collegare Pisa con Bologna, interessante i territori di: Pisa-M Serra (Pisa)-M. Pidocchina (Pistoia)-M. Albana (Bologna) Bologna.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori sono il 16 giugno 1954 e il 31 dicembre 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1954

Il Ministro CASSIANI

(3832)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1954.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio degli oli di petrolio altri, oli da gas e residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili, destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Viste le note alle voci 271-*b*-4 e 271-*b*-6 della tariffa generale dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio degli oli di petrolio altri, oli da gas e residui della lavorazione, da usare direttamente come combustibili, destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica, secondo le note alle voci 271-*b*-4 e 271-*b*-6 della tariffa generale dei dazi doganali, è concessa dalle dogane sia per i prodotti che le navi portano dall'estero come provviste sia per quelli imbarcati nei porti dello Stato.

Art. 2.

L'agevolazione si estende a tutti i consumi di bordo per qualunque uso, compresi quelli per mantenere in efficienza la nave.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1954
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 400

(3702)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1954.
Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Grosseto n. 8614 in data 24 aprile 1954, con la quale, su richiesta dell'Associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro C.G.I.L.), viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Soldateschi Vario e Cavina Mario, rappresentanti dei lavoratori, in quanto dimissionari da detto incarico, con i signori Franchini Rolando e Biliotti Otello, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti:

Decreta

Articolo unico.

I signori Soldateschi Vario e Cavina Mario sono rispettivamente sostituiti con i signori Franchini Rolando e Biliotti Otello, quali rappresentanti dei lavoratori, in seno alla Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(3625)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1954.
Nomina di un membro del Consiglio generale del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 7 dello statuto del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1952, relativo alla costituzione del Consiglio generale del Banco di Sicilia;

Considerato che il comm. Araldo Orlandi, membro del Consiglio generale predetto in rappresentanza della provincia di Firenze, è deceduto e, pertanto, occorre provvedere alla nomina di un nuovo membro in rappresentanza di tale Provincia;

Esaminata la terna, proposta dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze, dalla quale deve essere tratto il rappresentante del Consiglio generale del Banco di Sicilia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Igino Cassi è nominato membro, per il quadriennio in corso, del Consiglio generale del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, in rappresentanza della provincia di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1954

Il Ministro: GAVA

(3739)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1954.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Pereto (L'Aquila).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare 25 gennaio 1953, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Pereto, società in nome collettivo avente sede a Pereto (L'Aquila);

Considerato che due dei tre coliquidatori eletti dall'assemblea dei soci hanno declinato l'incarico loro affidato;

Ritenuta la necessità, per il più spedito andamento della procedura di liquidazione, di provvedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375, alla nomina di un solo liquidatore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sac. don Felice Balla di Agostino, è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Pereto (L'Aquila), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1954

Il Ministro: GAVA

(3740)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1954.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, approvato con decreto Ministeriale in data 30 novembre 1948;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 12 aprile 1954 e dell'assemblea dei soci in data 5 aprile 1954 della Cassa anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 6, 7, 11, 13, 17, 20, 22, 23, 26, 28, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 61, 62, 63, 64, 66, 71 e 74 dello statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, sono modificati come indicato nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1954

Il Ministro: GAVA

Cassa di risparmio di Lucca

Modifiche alle norme statutarie deliberate dall'assemblea dei soci nella seduta del 5 aprile 1954 e dal Consiglio di amministrazione il 12 aprile 1954.

TITOLO II. — *Soci.*

Art. 6. — *Numero dei soci: requisiti per la nomina.*

Rimangono invariati il primo, secondo e l'ultimo comma. Gli altri comma sono così modificati:

I candidati alla qualità di socio sono proposti al voto dell'assemblea dal Consiglio di amministrazione che deve sceglierli tra i cittadini italiani domiciliati e residenti da almeno dieci anni, anche non continuativi nella provincia di Lucca, che per probità, benemerenze civiche, uffici ricoperti, studi ovvero per particolare esperienza nell'agricoltura, nelle professioni, nei commerci e nelle industrie, si siano acquistata la pubblica estimazione e possano divenire abili e prudenti amministratori dell'Istituto. Potranno essere proposti anche candidati aventi i requisiti di cui sopra domiciliati e residenti nella Valdinievole e nella provincia di Massa, nel numero non superiore a tre per ciascuna zona, in considerazione della rilevante attività ivi svolta dalla Cassa.

Il Consiglio di amministrazione nel formulare le proposte per la nomina di nuovi soci, dovrà tener presenti i nominativi segnalati per iscritto da almeno dieci soci, purchè tale segnalazione pervenga al Consiglio stesso entro il mese di novembre di ciascun anno.

Per essere socio occorre aver riportato il voto di due terzi dei votanti e versare entro il termine di tre mesi dalla partecipazione dell'avvenuta elezione sotto pena di decadenza dalla nomina, a fondo perduto, il valore di almeno un'azione sociale di scudi lucchesi 12 pari a L. 67,20.

Art. 7. — *Cause di ineleggibilità, di decadenza e perdita della qualità di socio.*

Il penultimo comma è così modificato:

I soci che si trovino o siano assunti alle dipendenze della Cassa sono sospesi dall'esercizio dei diritti sociali fino a che permanga il rapporto di dipendenza. Sono pure sospesi dall'esercizio dei diritti sociali coloro che abbiano lite vertente con la Cassa fino alla definitiva risoluzione della lite In entrambi i casi la sospensione si opera di diritto senza bisogno di pronuncia da parte di alcun organo amministrativo.

TITOLO III. — *Assemblea dei soci.*

Art. 11. — *Convocazione dell'assemblea.*

L'intero articolo è così modificato:

La convocazione dell'assemblea viene effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da spedirsi per lettera raccomandata dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a ciascun socio all'indirizzo reso noto alla Cassa.

Art. 13. - *Validità delle votazioni.*

Il terzo, il quarto ed il quinto comma sono così modificati:

Le votazioni concernenti persone si fanno con scheda segreta.

Le altre votazioni si fanno per alzata di mano, salvo che almeno cinque soci chiedano l'appello nominale o lo scrutinio segreto.

I soci non possono prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri e dei loro congiunti fino al quarto grado compreso, o interessi di enti, società o altri stabilimenti da loro amministrati.

TITOLO IV. — *Consiglio d'amministrazione.*

Art. 17. — *Durata in carica degli amministratori.*

Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Essi cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere l'ultimo anno di carica.

Gli altri membri del Consiglio, rieleggibili trascorso un anno dalla loro scadenza, rimangono in carica quattro anni salvo che trattisi di rinnovazione totale del Consiglio stesso nel qual caso si rinnovano, mediante sorteggio, in ragione di due per ciascuno dei primi tre anni ed uno nel quarto.

Art. 20. — *Convocazione del Consiglio e validità delle deliberazioni.*

Il quarto comma è così modificato:

Le deliberazioni si assumono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Peraltro per le deliberazioni concernenti i limiti di autonomia di cui alla lettera *v*) dell'art. 22, occorrerà il voto favorevole dei due terzi degli amministratori in carica.

Art. 22. - *Competenza del Consiglio di amministrazione.*

La lettera *t*) è sostituita dalla seguente:

t) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi dell'Istituto e sulla determinazione dei tassi attivi in relazione alle disposizioni vigenti in materia;

L'ultimo comma della lettera *v*) è così modificato:

Le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione quando superino l'importo di L. 3.000.000.

TITOLO V. — *Comitato.*

Art. 23. — *Costituzione e composizione del Comitato.*

L'intero articolo è così modificato:

Il Comitato, da costituirsi con voto favorevole di due terzi dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri a turno trimestrale e del direttore generale.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Con la stessa maggioranza prevista nel primo comma del presente articolo il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato stesso o rinnovarne la composizione.

TITOLO VI. — *Presidente.*

Art. 26. — *Poteri del presidente.*

L'ultimo comma è così modificato:

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il direttore generale, il Presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio.

TITOLO VII. — *Collegio sindacale.*

Art. 28. — *Composizione del Collegio sindacale.*

L'intero articolo è così modificato:

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio. Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio della Toscana.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 C. C. o da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci e possono assistere alle riunioni del Comitato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

TITOLO IX. — *Commissione centrale di sconto.*

Art. 34. — *Composizione e funzioni della Commissione centrale di sconto.*

Il secondo ed il terzo comma sono così modificati:

La Commissione centrale di sconto, nei limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione, è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle domande di sconto o di concessione di credito non assistito da garanzie reali, proposte all'Istituto.

Le modalità di funzionamento della Commissione centrale di sconto sono stabilite dal Regolamento interno.

TITOLO X. — *Depositi.*

Art. 35. — *Raccolta e limiti minimi dei depositi.*

L'intero articolo è così modificato:

La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate con un minimo di lire cento, salvo diverse disposizioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 37. *Categorie dei libretti a risparmio.*

Il penultimo comma è così modificato:

I libretti nominativi e quelli nominativi ma pagabili al portatore devono contenere le generalità, la condizione e il domicilio del titolare secondo le indicazioni fornite dal depositante; possono essere intestati anche a più persone, ma senza riconoscimento da parte della Cassa, di diritti separati e distinti.

Art. 39. — *Capitalizzazione degli interessi; limite fruttifero; presentazione e controllo dei libretti.*

Il secondo comma è così modificato:

Le somme inferiori a L. 100 rimangono infruttifere.

Art. 41. *Annotazione dei rimborsi.*

Il secondo comma è così modificato:

Tali annotazioni, resultanti anche dalle scritture della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art 43. — *Perdita dei libretti.*

L'intero articolo è così modificato:

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti si applicano per il rilascio di duplicati le disposizioni legislative in vigore.

Peraltro, il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari in deroga alle formalità ordinarie per facilitare, eventualmente contro adeguate garanzie, la emissione di duplicati, quando trattisi di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44. — *Libretti nominativi sottoposti a speciali condizioni.*

L'intero articolo è così modificato:

Il credito iscritto su di un libretto nominativo può, all'atto del deposito, essere sottoposto a speciali condizioni a richiesta del depositante, purchè di gradimento della Cassa.

Peraltro il deposito sottoposto a condizione può, col consenso del titolare o di altri eventuali interessati, esser ceduto o trasferito a terzi e, per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria, essere sottoposto ad altra condizione, a sequestro ovvero ad esecuzione per il pagamento degli interessi o del capitale a favore di terzi.

TITOLO XI. — *Impieghi.*

Art. 61. — *Classificazione delle operazioni attive.*

Le lettere *a*), *f*), *l*), *m*), *q*) sono così modificate:

a) in anticipazioni a scadenza fissa od in conto corrente e in riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio, nonchè in anticipazioni contro pegno di libretti al portatore emessi dalla Cassa o da Istituti di credito di primaria importanza con l'osservanza delle vigenti condizioni e norme di carattere generale;

f) in aperture di credito e in conti correnti garantiti da ipoteca o da oppignorazione o cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o di titoli di cui alla lett. *a*) o da cambiali o da obbligazioni chirografarie;

l) in acquisti di crediti liquidi ed esigibili verso lo Stato e in sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di leggi e convenzioni;

m) in anticipazioni e conti correnti contro pegno di merci aventi valore commerciale, o su note di pegno emesse da istituti o magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, o su merci depositate in magazzini della Cassa o presso fiduciari legalmente costituiti purchè di gradimento della Cassa;

q) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale Istituto di credito delle Casse di risparmi italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

La lettera *r*) è abrogata.

Art. 62. — *Anticipazioni e riporti.*

Il comma quinto è così modificato:

Qualora nel corso dell'operazione il valore dei titoli e delle merci offerte in garanzia diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzional dell'anticipazione ovvero fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Art 63. — *Limite massimo del fido che può essere concesso ad uno stesso obbligato.*

L'intero articolo è così modificato:

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato sotto qualsiasi forma non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, a meno che non sia assistito da garanzia reale.

Art. 64. — *Sconti cambiari; aperture di credito; accettazioni; avalli; fideiussioni e cauzioni per conto di terzi.*

I primi cinque comma sono sostituiti dai seguenti:

Le aperture di credito e le cambiali non assistite da garanzia reale, devono essere munite di almeno due firme di nominativi di notoria solvibilità.

Eccezionalmente, quando trattisi di nominativi o ditte di indiscussa solvibilità, potranno concedersi aperture di credito con la sola obbligazione chirografaria del correntista, nonchè ammettersi allo sconto cambiali con una sola firma ed effetti semplici o documentati muniti della sola firma di traenza, con un limite massimo di sei milioni per ogni nominativo o ditta.

La Cassa non potrà investire complessivamente nelle operazioni di cui al secondo comma una somma maggiore del sei per cento dei capitali amministrati.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore a sei mesi; potranno essere concessi rinnovi previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione. Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma.

Art. 66. — *Durata e rimborso dei mutui e conti correnti ipotecari; percentuale da impiegare in tali operazioni.*

I primi due comma sono così modificati

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate semestrali fisse di ammortamento, in un periodo massimo di venti anni. I conti correnti ipotecari vengono concessi per la durata massima di dieci anni e, di regola, con patto di riduzione annuale del credito originariamente concesso.

Il correntista sarà tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

TITOLO XII. — *Operazioni varie.*

Art. 71. — *Servizi di ricevitoria, esattoria, tesoreria e servizi vari per conto di terzi.*

L'intero articolo è così modificato:

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, la gestione di ricevitorie provinciali e esattorie comunali, i servizi di cassa di enti morali, società, consorzi e associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, può partecipare a società o altri enti che abbiano come scopo sociale l'assunzione dei servizi sopraindicati, assumere servizi di rappresentanza, servizi di corrispondenza di Casse di risparmio o Istituti di credito, effettuare operazioni in cambi, e, per conto di terzi, tutti i servizi inerenti alle funzioni bancarie come compra-vendita di titoli previa copertura, incassi e pagamenti contro effetti e documenti; pagamento di imposte, tasse e tributi di ogni genere, di canoni di utenze di pubblici servizi, di premi di assicurazione e abbonamenti vari, aperture di credito per pagamento contro documenti e infine può compiere tutte le operazioni che per leggi speciali o per disposizione di organi superiori venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio.

La Cassa può prestare fideiussioni e costituire cauzioni, sia in titoli di Stato che in contanti, per conto di nominativi di notoria serietà e solvibilità, previa assunzione di idonee garanzie e con le limitazioni di cui all'art. 64.

TITOLO XIII. — *Bilancio ed utili annuali.*

Art. 74. — *Compilazione del rendiconto annuale e sua approvazione.*

Nel primo trimestre di ogni anno il direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione il rendiconto relativo alla gestione dell'anno precedente, accompagnandolo con una relazione illustrativa.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

(3749)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1954.

Costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di una Commissione incaricata di raccogliere gli studi e i dati occorrenti al fine di predisporre la formulazione di uno schema di disegno di legge relativo ad una nuova organizzazione della difesa sociale contro la tubercolosi nella quale sia prevista la massima possibile efficienza anche preventiva e post-sanatoriale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerata la necessità di una riforma della legislazione vigente, ispirata alle esigenze di un ordinamento più semplice e che estenda i limiti della tutela contro la tubercolosi a tutti i lavoratori e ne assicuri il coordinamento con quella concessa dallo Stato e da altri Enti ed istituzioni agli altri cittadini;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione incaricata di raccogliere gli studi e i dati occorrenti al fine di predisporre la formulazione di uno schema di disegno di legge relativo ad una nuova organizzazione della difesa sociale contro la tubercolosi, nella quale sia prevista la massima possibile efficienza anche preventiva e post-sanatoriale.

Art. 2.

La Commissione è costituita come segue:

Presidente:

on.le dott. Angelo Corsi.

Membri:

prof. Coppini Mario Alberto, segretario del Comitato per il coordinamento delle attività e per lo studio dei problemi relativi alla assicurazione contro le malattie;

prof. Chiarotti Cesare, capo divisione lotta contro la tbc dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

on.le prof. L'Eltore Giovanni Paolo, segretario generale Federazione contro la tubercolosi;

dott. Memmo Raffaele, vice direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

on.le prof. Monaldi Vincenzo, direttore ospedale sanatoriale;

dott. Nocera Antonio Giulio, ispettore generale medico presso la Direzione generale assistenza pubblica Ministero dell'interno;

dott. Prosperi Simone, capo divisione assicurazione malattie sociali Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

Il Direttore generale della previdenza ed assistenza sociale ha facoltà di partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto a voto.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, porrà a disposizione della Commissione tutti gli atti e gli studi degli uffici, assicurando il funzionamento della segreteria nonchè la copertura delle spese per i lavori della Commissione.

Art. 4.

La Commissione riferirà nel termine di 4 mesi dalla data del suo insediamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(3830)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1954.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano, approvato con decreto Ministeriale 5 maggio 1953;

Viste le deliberazioni adottate l'11 dicembre 1953 ed il 24 aprile 1954 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Sentito il Comitato interministerale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano, approvato con decreto Ministeriale 5 maggio 1953, è modificato come in appresso:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 600.000.000 (seicento milioni) ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili di L. 5.000.000 (cinque milioni) ciascuna, delle quali vengono sottoscritte:

Cassa di risparmio delle PP. LL.: n. 69 quote pari a . .	L. 345.000.000
Banco Ambrosiano, Milano: n 6 quote pari a .	» 30.000.000
Banco Alto Milanese « Giorgetti, Saibene, Airoldi & C. », Busto Arsizio: n. 5 quote pari a	» 25.000.000
Credito Artigiano, Milano: n. 5 quote pari a	» 25.000.000
Monte di credito su pegno di Milano: n 5 quote pari a	» 25.000.000
Riunione Adriatica di Sicurtà: n. 3 quote pari a	» 15.000.000
L'Assicuratrice Italiana: n. 2 quote pari a	» 10.000.000
Banca Agricola Milanese, Milano: n 2 quote pari a	» 10.000.000
Banca Commercio e Industria Commercio Serico, Milano n. 2 quote pari a	» 10.000.000
Banca Lombarda di Depositi e Conti Correnti, Milano n. 2 quote pari a	» 10.000.000
Banca San Paolo, Brescia n. 2 quote pari a	» 10.000.000
Banca Provinciale Lombarda, Bergamo n. 2 quote pari a	» 10.000.000
Banco Lariano, Como n. 2 quote pari a	» 10.000.000
Credito Commerciale Cremona n. 2 quote pari a	» 10.000.000
Credito Varesino, Varese: n. 2 quote pari a	» 10.000.000
La Fondiaria Incendio, Firenze: n. 2 quote pari a	» 10.000.000
Banca d'America e d'Italia, Milano: n 1 quota pari a	» 5.000.000
Banca di Valle Camonica, Breno n. 1 quota pari a	» 5.000.000
Banca Manusardi, Milano: n. 1 quota pari a	» 5.000.000
Banca Piccolo Credito Bergamasco, Bergamo: n 1 quota pari a	» 5.000.000
Cassa di risparmio di Vigevano: n. 1 quota pari a	» 5.000.000
Monte di credito su pegno di Pavia: n. 1 quota, pari a	» 5.000.000
La Fondiaria Infortuni, Firenze: n. 1 quota pari a	» 5.000.000
In totale n. 120 quote pari a . . .	L. 600.000.000

La lettera *a*) dell'art. 23 dello statuto medesimo è modificata come segue:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, nonchè delle disposizioni della presidenza, con facoltà di firmare gli atti relativi ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1954

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

(3750)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1954.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione attualmente in vigore, presentati dalla Società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n 473 le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n 469;

Vista la domanda della Società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe, attualmente in vigore, presentati dalla Società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano

Tariffa III ud, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa III ad_1, relativa all'assicurazione temporanea, a premi annui variamente limitati, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 26 luglio 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(3789)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1954.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Società francese di assicurazione « Phenix ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società francese di assicurazione « Phenix » intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita ed alcune condizioni speciali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa e le seguenti condizioni speciali di polizza presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società francese di assicurazioni « Phenix »:

a) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile per metà, immediatamente alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga, e per l'altra metà ad un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato;

b) condizioni speciali di polizza relative alla tariffa mista a premi decrescenti con interesse garantito del 3 % all'anno, approvata con decreto Ministeriale 9 agosto 1927.

Roma, addì 26 luglio 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(3788)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1954.

Restrizione all'esercizio di pesca della trota iridea o arcobaleno e della carpa a specchi o di Galizia nelle acque della provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 13, 16 e 20 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Vista la proposta della Commissione provinciale di pesca di Milano, tendente ad ottenere particolari misure protettive al fine di favorire l'incremento, nelle acque della provincia di Milano, della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus,* Gibb) e della carpa a specchi o di Galizia (*Ciprinus carpio,* varietà *specularis,* L.);

Visti i pareri favorevoli dello stabilimento ittiogenico di Brescia, del Consorzio lombardo per la tutela della pesca e della Federazione italiana della pesca sportiva;

Visto l'art 1, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che sospende, fino a nuova disposizione, l'applicazione delle norme relative all'obbligo di interpellare gli organi consultivi prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Art. 1.

Salva ogni eccezione prevista dal regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nelle acque della provincia di Milano, la pesca della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus,* Gibb) è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio, e quella della carpa a specchi o di Galizia (*Ciprinus carpio,* varietà *specularis,* L.) è vietata dalle ore 12 del 1° giugno alle ore 12 del 30 giugno.

Durante i suddetti periodi di divieto di pesca ad eccezione dei primi tre giorni, i pesci freschi della qualità e della provenienza sopra indicate, non possono formare oggetto di commercio e di trasporto nè di smercio nei pubblici esercizi.

Art. 2.

La lunghezza minima che la trota iridea e la carpa a specchi, delle acque di cui all'art. 1 del presente decreto, devono aver raggiunto perchè la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati, è stabilita, rispettivamente, in centimetri diciotto e centimetri trenta.

Art. 3.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno puniti a norma di legge.

Il Consorzio lombardo per la tutela della pesca provvederà nel modo che riterrà meglio adatto a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1954

p. *Il Ministro*: VETRONE

(3774)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Decreto di espropriazione (*Errata-corrige*)

ENTE PER LA COLONIZZAZIONE DEL DELTA PADANO

Decreto		Ditta	Riferimenti			Errata	Corrige
Data	N.		Pag. n.	Alleg. n.	Riga		
Supplemento ordinario n. 7 alla " Gazzetta Ufficiale " n. 19 del 24 gennaio 1953							
28-12-1952	4321	Brocchi Maria fu Geremia, in Graziani	10	1	4ª	N. del foglio di mappa: 74	N. del foglio di mappa: 73

(3616)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 290 Agricoltura), è stata determinata in L. 126.858,60 (lire centoventiseimilaottocentocinquantotto e 60/100) l'indenità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di San Vito (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 8.94.00, espropriati nei confronti della ditta ABBOVE Mario fu Alessandro e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1576, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta *in contanti* e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 229 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.430.322 (lire unmilionequattrocentotrentamilatrecentoventidue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di San Pietro Pula (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 28.80.10, espropriati nei confronti della ditta ASQUER PES Francesco fu Raffaele e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1266, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 233 del 7 ottobre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.430.000 (lire unmilionequattrocentotrentamila)

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 285 Agricoltura), è stata determinata in L. 10.439.296 (lire diecimilioniquattrocentotrentanovemiladuecentonovantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Alghero (provincia di Sassari) della superficie di ettari 42.80.31, espropriati nei confronti della ditta BOLASCO Pietro fu Carmine e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1796, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del *Prestito per la riforma fondiaria*, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 228 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.383.359 (lire tremilionitrecentottantatremilatrecentocinquantanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Gesico (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 148.23.85, espropriati nei confronti della ditta CABRAS Luigi fu Nicolò e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 233 del 7 ottobre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta *in titoli del* Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.380.000 (lire tremilionitrecentottantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 227 Agricoltura), è stata determinata in L. 4.638.363 (lire quattromilioniseicentotrentottomilatrecentosessantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Santa Giusta (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 212.67.55, espropriati nei confronti della ditta CAO Giulia fu Pasquale e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n. 967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica *n.* 175 del 30 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, *n.* 841, del complessivo valore nominale di L. 4.635.000 (lire quattromilioniseicentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 225 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.461.187 (lire tremilioniquattrocentosessantunomilacentottantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Abbasanta (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 175.65.47, espropriati nei confronti della ditta DALMASSO Lucrezio *fu Agostino, e trasferiti in* proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 28 marzo 1953, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 75, del 31 marzo 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.460.000 (lire tremilioniquattrocentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 222 Agricoltura), è stata determinata in L. 451.690 (lire quattrocentocinquantunomilaseicentonovanta) *l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in* agro del comune di Paulilatino (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 14.29.40, espropriati nei confronti della ditta DALMASSO Lucrezio fu Agostino e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasfomazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 28 marzo 1953, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 75 del 31 marzo 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L. 450.000 (lire quattrocentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 223 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.573.245 (lire unmilionecinquecentosettantatremiladuecentoquarantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Paulilatino (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 54.20.50, espropriati nei confronti della ditta DALMASSO GRISONI Lucrezio fu Agostino e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 24 gennaio 1953, n. 13, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21 del 27 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.570.000 (lire unmilionecinquecentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 224 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.653.083 (lire duemilioniseicentocinquantatremilaottantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Laconi (provincia di Nuoro) della superficie di ettari 394.45.16, espropriati nei confronti della ditta DALMASSO Lucrezio fu Agostino e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 28 marzo 1953, n. 157, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 75 del 31 marzo 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.650.000 (lire duemilioniseicentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 226 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.931.011 (lire tremilioninovecentotrentunomilaundici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Abbasanta (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 125.18.70, espropriati nei confronti della ditta DALMASSO GRISONI Lucrezio fu Agostino e trasferiti in proprietà allo Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1953, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21 del 27 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.930.000 (lire tremilioninovecentotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 221 Agricoltura), è stata determinata in L. 374.208 (lire trecentosettantaquattromiladuecentotto) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Gesico (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 10.77.20, espropriati nei confronti della ditta GESSA Francesco fu Ferdinando e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2667, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 370.000 (lire trecentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 220 Agricoltura), è stata determinata in L. 369.670 (lire trecentosessantanovemilaseicentosettanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Mandas (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 8.87.33, espropriati nei confronti della ditta GESSA Francesco fu Ferdinando e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2668, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 365.000 (lire trecentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 218 Agricoltura), è stata determinata in L. 235.246 (lire duecentotrentacinquemiladuecentoquarantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Nurallao (provincia di Nuoro) della superficie di ettari 26.73.25, espropriati nei confronti della ditta GIORDANO Emilia fu Andrea e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 3080, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10 del 14 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 235.000 (lire duecentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 219 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.352.251 (lire duemilionitrecentocinquantaduemiladuecentocinquantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Genoni (provincia di Nuoro) della superficie di ettari 62.02.16, espropriati nei confronti della ditta GIORDANO Emilia fu Andrea e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 3079, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10 del 14 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.350.000 (lire duemilionitrecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca *Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati* dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 217 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.379.628 (lire cinquemilionitrecentosettantanovemilaseicentoventotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Gesico (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 161.22.95, espropriati nei confronti della ditta INGARAU Maria Concetta fu Giuseppe, vedova Zapata e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1283, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 233 del 7 ottobre 1952 (supplemento ordinario)

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore nominale di L. 5.375.000 (lire cinquemilionitrecentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 365 Agricoltura), è stata determinata in L. 30.075 (lire trentamilasettantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Tuili (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 1.08.90, espropriati nei confronti della ditta INGARAU Maria Concetta fu Giuseppe, vedova Zapata è trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n 1286, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 233 del 7 ottobre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 30.000 (lire trentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n 224

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 364 Agricoltura), è stata determinata in L 27.400 (lire ventisettemilaquattrocento) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Villanovafranca (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 1.56.15, espropriati nei confronti della ditta INGARAU Maria Concetta fu Giuseppe vedova Zapata e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1287, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 233 del 7 ottobre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841 del complessivo valore nominale di L. 25.000 (lire venticinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale *competente, ai sensi del combinato disposto* degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 284 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.520.405 (lire cinquemilionicinquecentoventimilaquattrocentocinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Alghero (provincia di Sassari) della superficie di ettari 360.47.04, espropriati nei confronti della ditta SARACCHI Giuseppe di Tomaso e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 231 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.447.068 (lire duemilioniquattrocentoquarantasettemilasessantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Illorai (provincia di Sassari) della superficie di ettari 171.82.82, espropriati nei confronti della ditta SIOTTO Giuseppe fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4160, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L 2.445.000 (lire duemilioniquattrocentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 304 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.666.692 (lire unmilioneseicentosessantaseimilaseicentonovantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Orani (provincia di Nuoro) della superficie di ettari 106.73.64, espropriati nei confronti della ditta SIOTTO Costantina fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3118, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 16 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L 1.665.000 (lire unmilioneseicentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3802)

Proroga e riduzione di superficie di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 1º luglio 1952, nella zona di Pinerolo, Osasco Garzigliana, Macello e Cavour (Torino), dell'estensione di ettari 1800, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 28 febbraio 1955, limitatamente ai fondi della superficie di ettari 1500 circa, delimitati dai seguenti confini:

dall'incrocio della strada provinciale da Osasco con la strada comunale per cascina Castelvecchio, strada provinciale San Martino fino alla cascina Beltrama; strada comunale per Babano fino alle cascine Zucchea; strada comunale dalle cascine Zucchea alla cascina Teppa, alla cascina Boschi, alla Malpensata fino al torrente Chisone; strada comunale per cascina Rovina, cascina Castelnuovo fino all'incontro con la strada provinciale per Osasco.

(3813)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società nazionale degli olivicoltori e nomina del commissario straordinario.

Con decreto Ministeriale 28 dicembre 1953, relativo allo scioglimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, del Consiglio di amministrazione della Società nazionale olivicoltori, il dott. Leonardo Donato è stato nominato commissario straordinario della Società predetta.

(3840)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 30.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 26 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Iorio Michelangelo fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 17.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 26 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Iorio Michelangelo fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 37.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 18 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Patricelli Vincenzo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 4 % (1951) — Capitale L. 65.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 10 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Latini Abramo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 9 aprile 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Vicario Curato di San Vito-Cammarata — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 160.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 20 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Ermoli Virginia fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 1095.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3490 — Data: 18 dicembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Lucchini Giacomo fu Giacinto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1557 — Data 9 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Guidato Dario fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 822 — Data 24 giugno 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Cardone Elisa fu Marano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 luglio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(3322)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 agosto 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,81	641 —
» Firenze	624,78	640 —
» Genova	624,80	640 —
» Milano	624,80	641,50
» Napoli	624,75	640,80
» Palermo	—	—
» Roma	624,76	641,50
» Torino	624,80	639 —
» Trieste	624,81	—
» Venezia	624,80	641 —

Media dei titoli del 4 agosto 1954

Rendita 3,50 % 1906	62,825
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	93,775
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,20
Id. 5 % 1936	91,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 4 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . Lit. 624,78
1 dollaro canadese . . . . » 641,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,40

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ruoli di anzianità del personale

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo la situazione al 1° gennaio 1954.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire allo stesso Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3793)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa «Università Popolare», in Padova, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 luglio 1954, la Società cooperativa « Università Popolare », con sede in Padova, costituita con atto 19 giugno 1946, per notaio dott. Mario Nordio, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Luigi Lighezzolo.

(3756)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della società Cooperativa Autotrasporti Pratese (C.A.P.), con sede in Prato.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 luglio 1954, i poteri conferiti al dott. rag. Pietro Tacconi, commissario governativo della società Cooperativa Autotrasporti Pratese (C.A.P.), con sede in Prato, sono stati prorogati al 31 dicembre 1954.

(3757)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 luglio 1954, i poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano, sono stati prorogati al 30 novembre 1954.

(3758)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena relativa alla sistemazione della zona di Santa Sabina.

Con decreto Ministeriale 30 luglio 1954, n. 2425, è stata approvata, previa decisione sulla opposizione presentata la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena relativa alla sistemazione della zona di Santa Sabina, vistata in una planimetria in scala 1:1000 ed una tavola di legenda.

Per l'esecuzione della variante è stato assegnato lo stesso termine fissato per l'attuazione del piano parziale di ricostruzione originario, prorogato fino al 24 gennaio 1955.

(3823)

Variante al piano di ricostruzione di Callecorsa relativa alla Piana Sant'Angelo

Con decreto Ministeriale 29 luglio 1954, n. 2748, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Callecorsa relativa alla piana Sant'Angelo, vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'attuazione di detta variante resta fermo il termine del 4 agosto 1954 stabilito col decreto Ministeriale 4 agosto 1950, n. 3041.

(3824)

Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Cavarzere

Con decreto Ministeriale 30 luglio 1954, n. 1781, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Cavarzere, approvato con decreto Ministeriale 31 marzo 1947 e prorogato con decreto Ministeriale 22 marzo 1949, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 1957.

(3816)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso a tre posti di vice segretario aggiunto di sezione di 2ª classe del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1953, con cui è stato bandito un concorso per esami a tre posti di vice segretario aggiunto di sezione di 2ª classe del Consiglio di Stato, nonchè il proprio decreto in data 10 giugno 1953, con cui veniva prorogato il termine di presentazione delle domande di assunzione al concorso predetto;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 24 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 42, sul riordinamento degli uffici di segreteria e dei ruoli organici del personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato;

Ritenuto opportuno autorizzare, in adesione alla relativa proposta del Presidente del Consiglio di Stato, l'aumento del decimo dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti i verbali della Commissione d'esame per il concorso sopra indicato;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione della graduatoria nonchè alla nomina dei vincitori del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso per esame a tre posti di vice segretario aggiunto di sezione di 2ª classe del Consiglio di Stato, di cui alle premesse:

Favara Franco, somma punti: scritti 136, orali 47 + 3 (per lingue straniere), totale 186;

Arcano Emanuele, somma punti: scritti 120, orali 42, totale 162;

Crosta Cesare, somma punti: scritti 120, orali 40, totale 160;

Fabbrocini Giovanni, somma punti: scritti 105, orali 38, totale 143;

Macchia Silvano, somma punti: scritti 105, orali 35, totale 140.

Art. 2.

Si autorizza, in relazione alle premesse, l'aumento del decimo dei posti messi a concorso.

Art. 3.

I sottoindicati candidati sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del suddetto concorso:

1) Favara Franco;
2) Arcano Emanuele;
3) Crosta Cesare;
4) Fabbrocini Giovanni.

Art. 4.

I signori Favara Franco e Fabbrocini Giovanni sono nominati, a decorrere dal 1° giugno 1954, vice segretari aggiunti di sezione di 2ª classe in prova presso il Consiglio di Stato (grado 11°, gruppo *B*).

I signori Arcano Emanuele e Crosta Cesare sono nominati, a decorrere dal 1° giugno 1954, vice segretari aggiunti di 2ª classe presso il Consiglio di Stato con esclusione, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, dal prescritto periodo di prova, provenendo gli stessi dal Consiglio di Stato senza interruzione con la qualifica di alunno d'ordine gruppo *C*, grado 13° ed anzianità 1° ottobre 1953.

La nomina dei signori Arcano Emanuele e Crosta Cesare s'intende fatta con riserva di anzianità rispetto al sig. Favara Franco il quale, sottoposto al periodo di prova, li precede in graduatoria.

Ai predetti, sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di L. 222.600, oltre le indennità loro spettanti per legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1954
Registro n. 93 *Presidenza, foglio n.* 329

(3794)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a centoventi posti di ingegnere in prova nel Corpo del genio civile (gruppo A, grado 10°), indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1953.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1953, n. 27468, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1953, al registro n. 38, foglio n. 400, con cui è stato indetto un concorso per esami a centoventi posti di ingegnere in prova nel ruolo del Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°);
Ritenuto che occorre nominare la Commissione a norma dell'art. 10 del suindicato decreto Ministeriale n. 27468;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a centoventi posti di ingegnere in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°) indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1953, n. 27468, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Francolini dott. ing. Ferruccio, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Membri:
Zoppi dott. ing. Giulio Cesare, ispettore generale del Genio civile;
Bertagnolio dott. ing. Paolo, ispettore generale del Genio civile;
Giannelli prof. Aristide, ordinario di scienza delle costruzioni nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;
Nicolosi prof. Giuseppe, ordinario di architettura e composizione architettonica nella Facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma.

Membri con voto consultivo:
Spaziani prof. Guglielmo, incaricato di lingua tedesca nella Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma;
Gallo prof. Pietro, incaricato di lingua inglese nella Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Le funzioni di segretario saranno esplicate dal capo sezione A. C. Smedile dott. Antonio.

Roma, addì 10 maggio 1954

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1954
Registro n. 18, *foglio n.* 57. — IZZI

(3838)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 25942 del 21 maggio 1954, con il quale il dott. Vincenzo Trivisonno veniva nominato titolare della condotta medica di Marradi del Comune omonimo;
Considerato che il precitato sanitario come da dichiarazione dell'8 luglio 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha, rinunciato alla condotta in parola;
Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;
Atteso che il dott. Romani Luciano, decimo classificato, ha chiesto la condotta prima del comune di Marradi;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 25942 del 21 maggio 1954, il dott. Romani Luciano domiciliato a Comeana (Carmignano), via Garibaldi n. 2, è dichiarato vincitore della condotta prima del comune di Marradi.
Il sindaco di Marradi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 27 luglio 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 25942 del 21 maggio 1954, con il quale il dott. Vincenzo Quercioli veniva nominato titolare della condotta medica di Caldine del comune di Fiesole;
Considerato che il precitato sanitario come da dichiarazione del 7 luglio 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha, rinunciato alla condotta in parola,
Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;
Atteso che il dott. Francini Franco, 2° classificato, ha chiesto la condotta di Caldine del comune di Fiesole;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 25942 del 21 maggio 1954 il dott. Francini Franco domiciliato a Soci di Bibbiena (Arezzo) è dichiarato vincitore della condotta di Caldine del comune di Fiesole.
Il sindaco di Fiesole è incaricato della esecuzione del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 27 luglio 1954

Il prefetto: BRUNO

(3799)

PREFETTURA DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1952;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e approvata con decreto pari numero del 13 gennaio 1954;
Visto il proprio decreto pari numero del 14 gennaio 1954, che dichiara i vincitori delle sedi messe a concorso;
Visto che il dott. Schenardi Eugenio ha rinunciato alla condotta del comune di Isola Vicentina;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Diena Sergio è dichiarato vincitore della condotta del comune di Isola Vicentina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato per otto giorni consecutivi.

Vicenza, addì 17 luglio 1954

p. *Il prefetto*: CATALDI

(3828)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti di pari numero in data 17 maggio 1954, con cui rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di medici condotti vacanti al 30 novembre 1952 e vennero assegnate ai vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto necessario, in seguito alla rinuncia espressa dal dott. Gaetano Faggioli per la sede di Massenzatica, attribuire tale condotta, secondo l'ordine preferenziale delle richieste dei singoli concorrenti, ad altro candidato che segue la graduatoria;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Luigi Sanetti è assegnata la condotta medica di Massenzatica (Mesola).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ferrara, addì 26 luglio 1954.

Il prefetto: PIANESE

(3829)

PREFETTURA DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 10731 del 14 giugno 1954, con il quale, a seguito delle rinuncie da parte del dott. Canè Armando e Leone Alfonso nominati con decreto prefettizio n. 10731 del 2 marzo 1954 vincitori delle condotte mediche di Monte Sant'Angelo (2ª condotta) e Motta Montecorvino, venivano nominati vincitori per le condotte stesse i dottori Prencipe Matteo e De Cristofaro Giuseppe;

Considerato che, nel procedere a tali ultime nomine, non si tenne conto che il candidato dott. Leone Alfonso, che occupava il quarto posto in graduatoria subito dopo il rinunziante dott. Canè Armando, doveva essere interpellato per la sede di Monte Sant'Angelo (2ª condotta) resasi vacante e che egli aveva designata nelle preferenze prima della sede di Motta Montecorvino.

Considerato che ora il dott. Leone, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la detta sede, alla quale pertanto deve essere assegnato;

Considerato altresì che per lo stesso erroneo procedimento, il dott. Prencipe Matteo, che seguiva in graduatoria il dottor Leone Alfonso, aveva diritto alla sede di Motta Montecorvino, per la quale ora è stato interpellato ed ha accettato;

Visti gli articoli 25 e 56 del regolamento 11 agosto 1935, n. 281;

Decreta:

1. E' revocato, per i motivi di cui in premesse, il proprio decreto n. 10731 del 14 giugno 1954;
2. Il dott. Leone Alfonso ed il dott. Prencipe Matteo Stefano vengono assegnati rispettivamente alla seconda condotta medica di Monte Sant'Angelo ed alla condotta medica di Motta Montecorvino;
3. I sindaci di Monte Sant'Angelo e Motta Montecorvino procederanno all'adozione delle relative nomine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura di Foggia e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 22 luglio 1954

p. *Il prefetto*: DESSENA

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il decreto pari numero in data 12 aprile 1954, con il quale il dott. Vincenti Aldo è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Sant'Angelo in Lizzola, frazione Montecchio, messa a concorso con decreto n. 956 in data 20 gennaio 1952;

Ritenuto che il dott. Vincenti ha rinunciato alla titolarità della condotta, dopo aver assunto regolare servizio;

Ritenuto che il dott. Graziano Mario, titolare della condotta medica di Sant'Angelo in Lizzola, capoluogo, rinuncia a questa per ottenere quella di Montecchio;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti ed i relativi ordini di preferenza delle sedi per le quali hanno concorso;

Decreta:

Il dott. Graziano Mario è dichiarato vincitore della condotta medica di Sant'Angelo in Lizzola, frazione Montecchio.

Il dott. Pizzi Mario è dichiarato vincitore della condotta medica di Sant'Angelo in Lizzola, capoluogo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e del comune di Sant'Angelo in Lizzola.

Pesaro, addì 17 luglio 1954

Il prefetto: SANTORO

(3796)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visti i propri decreti n. 13026 e n. 13025 in data 26 maggio 1954, con i quali è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1951 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso medesimo;

Ritenuto che il posto della condotta medica di Valsinni è rimasto vacante in seguito alla rinuncia del dott. Chiarelli Francesco;

Considerato che il dott. Mele Vincenzo, quarto in graduatoria, già assegnato alla condotta di Craco, ha diritto alla predetta condotta di Valsinni in base alle richieste preferenziali indicate nella domanda di partecipazione al concorso;

Vista la lettera in data 14 luglio 1954, con la quale il summenzionato dott. Mele, interpellato in proposito, ha comunicato di accettare la condotta in parola;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Decreta:

Il dott. Mele Vincenzo viene assegnato alla condotta medica di Valsinni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 20 luglio 1954

Il prefetto: SABINO

(3797)

PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria del concorso ad un posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Terni.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il proprio decreto n. 24836 Div. 3ª San. del 22 dicembre 1953, con cui è stato indetto un concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Terni;
Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità n. 340.3/9006 del 10 maggio 1954, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice;
Visti i verbali del concorso;
Visto l'art. 78 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Terni:

Cozzari dott. Annibale, punti 154,40 su 200.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Terni.

Terni, addì 10 luglio 1954

Il prefetto: CIGLIESE

(3771)

Graduatoria del concorso ad un posto di dirigente sanitario del Dispensario antivenereo comunale di Terni

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il proprio decreto n. 13674 Div. 3ª San. in data 15 agosto 1953, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di dirigente sanitario del Dispensario antivenereo comunale di Terni;
Visto il proprio decreto n. 4441 Div. 3ª San. in data 12 marzo 1954, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice;
Visti i verbali relativi allo svolgimento del concorso medesimo;
Visto l'art. 8 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937, di esecuzione all'art. 302 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei formulata dalla Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami al posto di dirigente sanitario del Dispensario antivenereo comunale di Terni:

1. Galli dott. Vittorio . . . punti 81 — su 100
2. Nazzaro prof. dott. Paolo » 66.55 »
3. Donadio dott. Giuseppe » 53,70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune di Terni.

Terni, addì 7 luglio 1954

Il prefetto: CIGLIESE

(3772)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bolzano.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto n. 155 in data 1° ottobre 1947, col quale la cessata prefettura di Bolzano ha indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto vacante di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Visti i decreti prefettizi coi quali tale concorso è stato successivamente prorogato, fino al 15 settembre 1948;
Visto altresì il decreto del Vice Commissario del Governo n. 4501 San. in data 24 marzo 1954, col quale venivano ammessi a partecipare al detto concorso i candidati che presentarono tempestivamente la prescritta rituale documentazione;
Vista la graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice, nonchè i verbali relativi ai lavori dalla stessa espletati;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami al posto vacante di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bolzano:

Spiro dott. Alessandro di Costantino, punti 64 su 150.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Amministrazione provinciale di Bolzano.

Trento, addì 19 luglio 1954.

Il Commissario del Governo: BISIA

(3723)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.